

COMUNE di GALLIERA
Città Metropolitana di BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE**

**DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO,
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2021

Il presente Regolamento, con riguardo alle occupazioni di suolo pubblico e all'applicazione del corrispondente canone, si applica esclusivamente a quelle per le quali il procedimento amministrativo è rimasto di competenza degli Uffici Comunali. Per le occupazioni connesse a:

- attività di commercio in area pubblica, banchi di vendita o di esposizione o di scambio di beni sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici;
- spettacoli viaggianti;
- manifestazioni temporanee o feste campestri;
- espositori e simili all'interno del mercato,

sono state conferite all'Unione Reno Galliera, tutte le funzioni nonché la competenza regolamentare in materia.

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
ART. 1 – Oggetto del regolamento.....	5
ART. 2 – Definizioni e disposizioni generali.....	5
ART. 3 – Classificazione del Comune.....	5
ART. 4 – Presupposto del canone	6
ART. 5 – Soggetti passivi.....	6
ART. 6 – Ufficio Comunale competente	6
ART. 7 – Funzionario responsabile addetto al canone e relative adempimenti	7
TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	8
CAPO I – RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 8 – Domanda di concessione dell'occupazione	8
ART. 9 – Istruttoria del procedimento	9
ART. 10 – Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale	9
ART. 11 – Divieto di concessione	10
ART. 12 – Titolarità della concessione	10
ART. 13 – Rinnovo e disdetta della concessione.....	11
ART. 14 – Rinuncia all'occupazione temporanea.....	11
ART. 15 – Obblighi del concessionario	12
ART. 16 – Modifica, sospensione e revoca della concessione	12
ART. 17 – Decadenza ed estinzione della concessione.....	13
ART. 18 – Limiti delle occupazioni	13
ART. 19 – Uso dell'area concessa.....	14
CAPO II – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	14
ART. 20 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità	14
ART. 21 – Occupazioni abusive	15
ART. 22 – Cantieri edili e altre occupazioni	15
ART. 23 – Classificazione delle strade e degli spazi pubblici.....	16
TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	18
CAPO II – ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	18
ART. 24 – Domanda di autorizzazione e documentazione	18

ART. 25 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....	19
ART. 26 – Obblighi per il titolare dell’autorizzazione	19
ART. 27 – Decadenza dell’autorizzazione	19
ART. 28 – Revoca dell’autorizzazione	20
ART. 29 – Variazione del messaggio pubblicitario	20
ART. 30 – Rinnovo dell’autorizzazione.....	20
CAPO II – TIPOLOGIE DI IMPIANTI E MESSAGGI PUBBLICITARI.....	20
ART. 31 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni	20
ART. 32 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari	22
ART. 33 – Divieti e limitazioni	22
ART. 34 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	22
ART. 35 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	23
ART. 36 – Piano generale degli impianti pubblicitari	23
 TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI	25
ART. 37 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	25
ART. 38 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	25
ART. 39 – Impianti privati per affissioni dirette	25
ART. 40 – Richiesta del servizio.....	25
ART. 41– Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	25
 TITOLO V – TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	27
ART. 42 – Determinazione delle tariffe.....	27
ART. 43 – Determinazione delle tariffe annuali.....	27
ART. 44 – Determinazione delle tariffe giornaliere	28
CAPO I – CANONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO	28
ART. 45– Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	28
ART. 46 – Commisurazione dell’area occupata per l’applicazione del canone	29
ART. 47 – Passi carrabili	29
ART. 48 – Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	30
ART. 49 – Occupazioni esenti dal canone	30
CAPO II – CANONE PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	31
ART. 50 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	31
ART. 51 – Esposizioni pubblicitarie esenti dal canone.....	32
CAPO III – CANONE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	33
ART. 52 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni	33
ART. 53 – Canone per affissioni d’urgenza	33
ART. 54 – Riduzione del canone per pubbliche affissioni	33

ART. 55 – Esenzioni dal canone per le pubbliche affissioni	34
ART. 56 – Affissioni abusive di materiale	34
 TITOLO VI – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, RIMBORSI	35
ART. 57 – Modalità di dichiarazione per particolari fattispecie	35
ART. 58 – Modalità e termini di versamento del canone	36
ART. 59 – Rimborsi	37
ART. 60 – Accertamento e riscossione coattiva.....	37
 TITOLO VII – SANZIONI E INDENNITÀ, ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CONTENZIOSO	38
ART. 61 – Sanzioni e indennità per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie abusive.....	38
ART. 62 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	38
ART. 63 – Autotutela	39
ART. 64 – Attività di verifica e controllo	39
ART. 65 – Contenzioso	40
ART. 66 – Trattamento dei dati personali.....	40
 TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE	41
ART. 67 – Disposizioni transitorie	41
ART. 68 – Norme finali	41
ART. 69 – Entrata in vigore.....	41
 ALLEGATO “A”	42
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI	42
 ALLEGATO “B”	43
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE	43
 ALLEGATO “C”	45
DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	45

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge 160/2019, art. 1, ai commi da 816 a 836, di seguito denominato «canone».
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni, e la determinazione del canone dovuto da chi richiede il servizio, secondo le disposizioni introdotte nel TITOLO IV del presente Regolamento.
3. Il «canone» sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, come vigenti nel Comune di Galliera fino al 31/12/2020. Sostituisce anche il canone (canone non ricognitorio) previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), all'art. 27, commi 7 e 8, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

ART. 2 – Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) *occupazione*: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché aree private gravate da servitù di pubblico passaggio;
 - b) *concessione o autorizzazione*: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) *canone*: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) *tariffa*: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale, nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale come richiesta nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
3. Per le occupazioni occasionali, di cui all'art. 8, comma 7 del presente Regolamento, invece del formale atto di concessione trova applicazione la procedura specifica prevista nell'articolo suddetto.

ART. 3 – Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, qualora riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune di Galliera, rilevata al 31 dicembre del penultimo anno

precedente a quello in corso, come risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

ART. 4 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. È esclusa l'applicazione del canone nel caso di occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio, salvo comunque l'obbligo di presentare richiesta di occupazione ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del presente Regolamento;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata. Fermo restante il disposto dell'art. 1 della Legge 160/2019, comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province che per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 819 della Legge 160/2019.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di aree di cui alla lettera a) dello stesso comma.

ART. 5 – Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

ART. 6 – Ufficio Comunale competente

1. Per l'istruttoria e la definizione dei procedimenti, le domande sono trasmesse dall'ufficio Protocollo all'Ufficio Comunale competente a gestire l'istruttoria e a rilasciare la concessione o autorizzazione.
2. L'Ufficio Tecnico è competente al rilascio della concessione delle occupazioni sia permanenti che temporanee, salvo quanto disposto nel successivo comma 3 del presente articolo.
3. Per le occupazioni connesse a:
 - attività di commercio in area pubblica, banchi di vendita o di esposizione o di scambio di beni sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici;

- spettacoli viaggianti;
- manifestazioni temporanee o feste campestri;
- espositori e simili all'interno del mercato,

per le quali, tutte le funzioni sono state conferite all'Unione Reno Galliera, l'Ufficio Tecnico è tenuto ad esprimere i pareri richiesti dalla stessa Unione, nell'ambito delle istruttorie di propria competenza.

4. L'Ufficio Tecnico è competente al rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'installazione di impianti o di altri mezzi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 24 e seguenti del presente Regolamento.

ART. 7 – Funzionario responsabile addetto al canone e relative adempimenti

1. E' funzionario responsabile al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione il dipendente comunale designato dall'Amministrazione Comunale ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di autorizzazione e/o concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario competente addetto al canone:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - cura i procedimenti relativi alle modalità di riscossione del canone;
 - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.
4. Il Funzionario predetto istituisce e cura la tenuta dei seguenti registri:
 - a) Registro delle Concessioni e delle Autorizzazioni, nel quale vengono annotate, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate e le relative concessioni rilasciate ovvero le note di rigetto motivato;
 - b) Registro dei pagamenti, nel quale vengono annotati tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - c) Registro dei Bollettari per la riscossione diretta.

Detti registri, che possono essere costituiti da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario addetto al canone prima di essere posti in uso.

E' in facoltà dello stesso funzionario di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 8 – Domanda di concessione dell'occupazione

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, nonché spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione di occupazione.
2. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata all'ufficio Protocollo Generale, anche in formato digitale all'indirizzo PEC del Comune, e deve indicare:
 - a. nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b. nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c. l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e. la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
 - f. l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g. la dichiarazione di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - h. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc.) secondo le istruzioni del competente ufficio comunale. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
5. In caso di più domande presentate, riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun

indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

7. Non è richiesta la concessione per *occupazioni occasionali* di durata non superiore a *trenta* (30) minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni effettuate al di fuori della sede stradale di durata non superiore ad ore *sei* (6), qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

ART. 9 – Istruttoria del procedimento

1. Il Funzionario competente intraprende la procedura istruttoria tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. Provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di *trenta* (30) giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta al Comune, o dalla data in cui è pervenuta eventuale documentazione integrativa richiesta. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Funzionario è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi *dieci* (10) giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.
5. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
6. La concessione può non essere rilasciata a coloro che siano decaduti da altra concessione precedentemente data in via definitiva o per un periodo determinato.
7. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, negli stessi termini stabiliti dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, i motivi del diniego stesso. È fatto salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria previa detrazione delle spese sostenute dal Comune.

ART. 10 – Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente addetto al canone rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione di cui alla domanda indicata al precedente articolo 8 del presente Regolamento;

- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - l'obbligo di osservare quanto stabilito dal successivo articolo 15 del presente Regolamento (Obblighi del concessionario).
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
 4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
 5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
 6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
 7. L'ammontare della cauzione e il relativo svincolo è stabilito dal Responsabile del Settore competente, su proposta del Funzionario, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
 8. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di *anni ventinove (29)*, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
 9. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario competente addetto al canone, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

ART. 11 – Divieto di concessione

1. Non potrà mai essere concesso l'uso di spazi pubblici, o di sale appartenenti al patrimonio comunale, oppure di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino ad ideologie totalitarie o dittature che propugnino o applichino discriminazioni razziali, etniche o religiose, nonché che compiano manifestazioni esteriori o utilizzino linguaggi, rituali e simbologie nazifascisti vietati dalla normativa vigente.
2. Le domande per le concessioni dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente dichiara di *“riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione Italiana e di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la stessa e i suoi valori democratici fondanti ed, infine, impegnandosi a non compiere manifestazioni esteriori inneggianti ideologie che teorizzino qualsiasi tipo di intolleranza o discriminazione”*.
3. La non accettazione dei contenuti di tale autodichiarazione comporta la non concessione di quanto richiesto, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della Legge 645/1952, della Legge 205/1993, del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e di ogni altra disposizione normativa applicabile.

ART. 12 – Titorialità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimane inalterata. Il nuovo titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente la variazione della titolarità entro *sessanta* (60) giorni dal subingresso fornendo tutti gli elementi per l'esatta individuazione del nuovo intestatario. Il Funzionario competente addetto al canone provvede ad informare il nuovo intestatario dei diritti ed obblighi inerenti al subentro.
4. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario deve fare specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni esistenti secondo quanto previsto all'articolo 10 del presente Regolamento. Agli effetti del pagamento del canone la presente tipologia di subentro avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione senza che ciò comporti il rilascio di nuovo atto di concessione.
5. La voltura effettuata senza la comunicazione di cui al comma 3 o la dichiarazione di accettazione precedente, di cui al comma 4, e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui all'articolo 7 comma 2 e richiesti nel presente articolo comma 3, danno luogo all'irrogazione, nei confronti di chi ha commesso la violazione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al *centocinquanta* (150) per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione, divenuta irregolare, può essere revocata entro *trenta* (30) giorni dalla data del verbale di constatazione.

ART. 13 – Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita domanda almeno *sessanta* (60) giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo richiesto.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno *cinque* (5) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata *sessanta* (60) giorni prima della data dalla quale si vuole far decorrere gli effetti della disdetta stessa. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione del canone versato.
5. La mancata regolarità di pagamenti del canone relativo alla concessione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

ART. 14 – Rinuncia all'occupazione temporanea

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

ART. 15 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

Ha inoltre l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di provvedere altresì a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
 - e) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco e alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.
 - f) di versare il canone alle scadenze fissate.
3. Per le occupazioni della sede stradale si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) e relativo Regolamento di attuazione.

ART. 16 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione con atto motivato, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, nevicate, inondazioni, terremoti).
3. La modifica e la sospensione della concessione danno diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata ed all'entità dell'occupazione autorizzata.
4. Per quanto concerne le sospensioni temporanee di cui al punto 2 il diritto alla riduzione del canone può essere fatto valere se la sospensione ordinata è superiore a giorni 5 consecutivi.
5. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Alla restituzione provvede il funzionario competente addetto al canone su istanza

del concessionario da presentare, a pena di decadenza, entro *sei* (6) mesi dalla notifica dell'atto di revoca (modifica o sospensione).

6. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposito atto del Funzionario competente addetto al canone, nel quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzioni, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
7. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spesa a rimettere ogni cosa nel primitivo stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
8. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
9. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

ART. 17 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
 - b) mancato pagamento del canone e di ogni altra spesa dovuta;
 - c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) mancata occupazione entro *due* (2) mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a *quindici* (15) giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - f) violazione delle norme di cui all'art. 11 relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
 - g) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La concessione di cui al presente regolamento si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per rinuncia del Concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'art. 12, comma 4;
 - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.
4. La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile addetto al canone con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

ART. 18 – Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno

di metri 0,90. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

ART. 19 – Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

CAPO II – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 20 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono *temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti,
 - sono *ricorrenti* le occupazioni, le cui concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono; nonché le occupazioni realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
2. Le occupazioni *permanenti*, a loro volta, possono essere:
 - “*pluriennali*”, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);
 - “*annuali*”, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
3. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate da questo Regolamento, riguardano:
 - occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
 - chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
 - tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
 - occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
 - passi e accessi carrabili
 - ponteggi, steccati e simili

- cartelli pubblicitari e simili
- aree per spettacoli viaggianti
- occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici, *dehors*
- occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
- tende, tendoni ecc.

ART. 21 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a. le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b. le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il funzionario competente addetto al canone, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede il Comune d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive, oltre al recupero del canone dovuto, è applicata la sanzione di cui all'articolo 61 del presente Regolamento, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3 dello stesso articolo. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità delle occupazioni.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dalla Polizia Municipale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

ART. 22 – Cantieri edili e altre occupazioni

A) Cantieri Edili

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.
3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 8, comma 7 del presente Regolamento.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

5. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta.
6. Occupazioni d'urgenza:
 - i. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
 - ii. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma, o in formato digitale all'indirizzo PEC del Comune. L'Ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
 - iii. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

B) Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
4. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
5. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.
6. I passi carrabili costituiti da manufatti o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale sono soggetti ad apposita autorizzazione in mancanza della quale l'occupazione è da ritenersi abusiva e sanzionabile ai sensi dell'art. 61 del presente Regolamento.

ART. 23 – Classificazione delle strade e degli spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in *tre* (3) categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche del territorio comunale è riportata nella tabella **ALLEGATO "A"** del presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale, da pubblicare all'Albo Pretorio per 15 giorni, ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO II – ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 24 – Domanda di autorizzazione e documentazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, ed è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dall'art. 53 del relativo Regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16/12/1992, n. 495).
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, qualora adottato dal Comune ai sensi del successivo articolo 36 del presente Regolamento.
4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti

dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione, nel termine previsto nel successivo articolo 25 del presente Regolamento, ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

ART. 25 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Entro *sessanta* (60) giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
2. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro *trenta* (30) giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro *trenta* (30) giorni dalla data di presentazione.
3. L'autorizzazione ha validità per un periodo di *tre* (3) anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

ART. 26 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
2. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 27 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) il mezzo pubblicitario non venga installato entro *sei* (6) mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

ART. 28 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 61 del presente Regolamento.

ART. 29 – Variazione del messaggio pubblicitario

1. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ART. 30 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

CAPO II – TIPOLOGIE DI IMPIANTI E MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 31 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - Insegne di esercizio:
contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio

sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

- Insegne pubblicitarie:
scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate presso esercizi commerciali, che pubblicizzano un prodotto o un servizio offerto, e che non sono riconducibili ad insegna d'esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
- Pubblicità su veicoli e natanti:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- Pubblicità con veicoli d'impresa:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- Pubblicità varia:
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- Impianti pubblicitari:
per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- Impianto pubblicitario di servizio:
manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

- Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

ART. 32 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 del D.Lgs. 285/1992).
2. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada (articolo 49 del D.P.R. 495/1992).
3. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi devono rispondere a quelle indicate dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada (articolo 50 del D.P.R. 495/1992). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

ART. 33 – Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste da leggi e regolamenti.
2. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
3. È altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
4. È consentita la pubblicità, effettuata tramite volantinaggio, inteso come consegna “*at mani*”, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, sindacali e di categoria, nonché quella commerciale di attività già esistenti ed insediate od in apertura.
5. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. Sarà comunque autorizzata la sola pubblicità visiva fatta mediante traino di striscioni volanti.

ART. 34 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

ART. 35 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

ART. 36 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, qualora adottato dal Comune, disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), dall'art. 47 del D.P.R. 495/1992 e dall'art. 37 del D.P.R. 610/1996, e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, qualora vigente, e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.
4. Il Piano, se adottato dal Comune, è redatto secondo le specifiche linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, tenuto conto del fatto che obiettivo preminente del Piano è quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.
5. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, qualora ritenuto opportuno o necessario adottarlo per il Comune, sebbene non obbligatorio, verrà elaborato dall'Ufficio competente in collaborazione con gli Uffici competenti in materia di urbanistica, viabilità e polizia municipale. Al fine della stesura del Piano si dovranno applicare i seguenti criteri:
 - gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

- il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al Regolamento di polizia municipale e traffico.

6. Il Piano, qualora adottato, viene articolato in tre parti.

- La prima parte fornisce le indicazioni di carattere generale.
- La seconda parte individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna.
- La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti da Piano.

7. Il Piano è costituito altresì dai seguenti elaborati:

- a) norme tecniche di attuazione;
- b) disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni;
- c) zone per l'installazione degli impianti pubblicitari.

8. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità ed ogni altra causa rilevante che viene illustrata nelle motivazioni del provvedimento di modifica.

9. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, eventualmente adottato, è approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 37 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 38 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l'80% alle affissioni di natura commerciale.

ART. 39 – Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli e del Piano Generale degli Impianti eventualmente adottato, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ART. 40 – Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al Servizio Pubblicità e Affissioni, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, del materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 41– Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento del relativo canone.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a *dieci* (10) giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro *dieci* (10) giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro *novanta* (90) giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO V – TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

ART. 42 – Determinazione delle tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) *annuale*: nel caso in cui l'occupazione di suolo o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare;
 - b) *giornaliera*: nel caso in cui l'occupazione di suolo o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare.

ART. 43 – Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe sono determinate anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa *standard* annua di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata, per ciascuna delle categorie di classificazione delle strade e spazi pubblici comunali, delineate nel precedente articolo 23, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, come riportata nella tabella **ALLEGATO "B"** del presente Regolamento.

Nello specifico, il canone è determinato:

 - per le OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia, alle finalità e alla zona occupata del territorio comunale;
 - per la DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono quelli indicati nella tabella **ALLEGATO "C"** del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 44 – Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe sono definite anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa *standard* giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827, art. 1, della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie di classificazione delle strade e spazi pubblici comunali, delineate nel precedente articolo 23 su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono quelli indicati nella tabella **ALLEGATO "C"** del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

CAPO I – CANONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO

ART. 45– Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le *occupazioni permanenti* sono assoggettate al canone annuo, in proporzione al periodo di occupazione per mese o frazione.
2. Le *occupazioni temporanee* per le singole tipologie sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa delle fasce orarie di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Per le *occupazioni temporanee*, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:
 - PRIMA FASCIA..... dalle ore 6 alle ore 14 70% della tariffa giornaliera,
 - SECONDA FASCIA..... dalle ore 0 alle ore 6 30% della tariffa giornaliera.e dalle ore 14 alle ore 24

Il canone è determinato per fascia oraria, considerando l'occupazione "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

4. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a *trenta* (30) giorni.

ART. 46 – Commisurazione dell'area occupata per l'applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti ed altre strutture, la superficie delle sporgenze non è computata in quanto assorbita dall'occupazione del suolo. La profondità della sporgenza non deve comunque essere superiore ad un metro. In caso di eccedenza rispetto a tale limite, anche la sporgenza sarà calcolata come normale occupazione.
3. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
6. La superficie eccedente i *mille* (1.000) metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10% solo per la parte eccedente.
7. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e simili, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
8. Per le occupazioni del *sottosuolo* la tariffa ordinaria annua è **ridotta a un quarto**.
Per le occupazioni del *sottosuolo con serbatoi* la tariffa ordinaria va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a *tremila* (3.000) litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è **augmentata di un quarto** per ogni *mille* litri o frazione di *mille* litri. È ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
9. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

ART. 47 – Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di *dieci* (10) metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a *venti* (20) annualità.
5. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. In questo caso al concessionario è riconosciuto il rimborso di una somma pari al 50% del canone per ogni anno intero o frazione superiore a *sei* (6) mesi di residua durata, pagato ai sensi del precedente comma 4, riducibile in proporzione al periodo residuo di mancata occupazione, con riferimento dalla messa in ripristino dell'assetto stradale.

ART. 48 – Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta Comunale.
2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente in ogni caso non può essere inferiore a Euro 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' *articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

ART. 49 – Occupazioni esenti dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono in aggiunta esenti dal canone le occupazioni relative a passi carrabili.

CAPO II – CANONE PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 50 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del presente Regolamento (*Presupposto del canone*), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento al metro quadrato per le superfici inferiori ad un metro quadrato, e arrotondamento al mezzo metro quadrato superiore per le frazioni oltre il primo metro, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
6. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La pubblicità su veicoli, è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
8. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato applicando la tariffa ordinaria giornaliera derivante dai coefficienti di valutazione economica di cui all'**ALLEGATO "C"** del presente Regolamento, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria, o per il numero di giorni stabilito, nel suddetto **ALLEGATO "C"**, come periodo minimo per le singole fattispecie.
9. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
10. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a *trecento* (300) centimetri quadrati.

ART. 51 – Esposizioni pubblicitarie esenti dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a *tremila* (3.000) posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

2. Sono inoltre esenti dal canone sulle esposizioni pubblicitarie le iniziative, eventi e manifestazioni, promosse dall'Unione Reno Galliera, per il materiale pubblicitario in ogni sua forma, sia per le attività istituzionali dell'Unione, da essa svolte in via esclusiva o non esclusiva, nell'ambito del territorio del Comune di Galliera.

CAPO III – CANONE PER PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 52 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 cm e per periodi di esposizione di *dieci* (10) giorni o frazione è quella della tariffa *standard* giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori indicati per le diverse tipologie nella tabella **ALLEGATO “C”** del presente regolamento
3. Il canone è maggiorato del *cento* (100) per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 53 – Canone per affissioni d'urgenza

1. Per le affissioni richieste
 - per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere,
 - oppure entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,
 - ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00
 - o nei giorni festivi,è dovuta la maggiorazione del *dieci* (10) per cento del canone con un minimo di 38,73 Euro per ciascuna commissione.

ART. 54 – Riduzione del canone per pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali ;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente

promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

ART. 55 – Esenzioni dal canone per le pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Sono inoltre esenti dal canone sulle pubbliche affissioni le iniziative, eventi e manifestazioni, promosse dall'Unione Reno Galliera, per il materiale pubblicitario in ogni sua forma, sia per le attività istituzionali dell'Unione, da essa svolte in via esclusiva o non esclusiva, nell'ambito del territorio del Comune di Galliera.

ART. 56 – Affissioni abusive di materiale

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del *cinquanta* (50) per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

TITOLO VI – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, RIMBORSI

ART. 57 – Modalità di dichiarazione per particolari fattispecie

1. La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione o dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, salvo per le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie elencate di seguito, per le quali è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione, in luogo della, o in aggiunta alla, richiesta di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla Legge 160/2019, art. 1, comma 821, lettera e):
 - a) Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
 - b) Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuare entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
 - c) Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuare entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
 - d) Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
 - e) Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente rimovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
 - f) Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi,
 - qualora di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è dovuta la presentazione della comunicazione di pubblicità,
 - se di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone,
 - qualora siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
 - g) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione

deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

ART. 58 – Modalità e termini di versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, oppure contestualmente alla presentazione della dichiarazione per le fattispecie elencate nel precedente articolo 57 del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione se dovuta, di norma, in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone dovuto sia superiore a 250,00 € può essere corrisposto a rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 30 aprile
 - 30 giugno
 - 30 settembre
 - 30 novembre
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie *permanenti*, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione se dovuta, di norma in un'unica soluzione, oppure, se l'importo del canone dovuto è superiore a 1.000,00 Euro può essere corrisposto in *quattro* (4) rate, la prima delle quali da versare contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate da versare alle stesse scadenze indicate al precedente comma 2 del presente articolo, compatibilmente con la decorrenza e durata della concessione o autorizzazione.

Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile, se di importo fino a 1.000,00 Euro. Per importi superiori a 1.000,00 Euro è possibile effettuare il versamento in *quattro* (4) rate, aventi le stesse scadenze indicate al precedente comma 2.
4. Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di rete, il versamento del canone deve essere effettuato annualmente entro il 30 aprile.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a *cinquanta* (50) centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a *cinquanta* (50) centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 61 del presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Non è da effettuare il versamento del canone qualora questo risulti di importo inferiore a 3,00 Euro.

11. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

ART. 59 – Rimborsi

1. Qualora risultino versate somme non dovute, i soggetti interessati possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di *cinque* (5) anni dal versamento.
2. In merito all'istanza di rimborso il Funzionario addetto al canone provvede, entro *novanta* (90) giorni dalla data di presentazione della stessa, ad accertare o meno il diritto al rimborso. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro *centottanta* (180) giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento, ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 3,00 Euro , al netto degli interessi maturati.

ART. 60 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento delle somme dovute e non pagate, alle scadenze fissate nel presente Regolamento, è effettuato con atto di accertamento esecutivo emesso secondo le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e successive modificazioni.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge, in particolare mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 e successive modificazioni. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva direttamente oppure avvalendosi degli altri soggetti legittimati in base alla normativa vigente (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A. oppure soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) e articolo 53, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446).
4. Il Funzionario responsabile del canone individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale e conformemente alla normativa vigente in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

TITOLO VII – SANZIONI E INDENNITÀ, ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CONTENZIOSO

ART. 61 – Sanzioni e indennità per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie abusive

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni di suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del *cinquanta* (50) per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/4/1992 n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel *trenta* (30) per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

ART. 62 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale o dal soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
2. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per *sessanta* (60) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
3. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in *sette* (7) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
4. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

ART. 63 – Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di *sessanta* (60) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di *novanta* (90) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

ART. 64 – Attività di verifica e controllo

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre agli agenti di Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 296/2006 il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di *sessanta* (60) giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

ART. 65 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico e autorizzazione delle esposizioni pubblicitarie, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 66 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 67 – Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non decadono. I mezzi pubblicitari e le occupazioni, già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'atto di autorizzazione o concessione.
2. In caso di richiesta, da parte dell'utente, di modifica dell'autorizzazione/concessione l'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza dell'atto.
3. L'ufficio comunale competente provvederà, entro il primo semestre dell'anno di istituzione e applicazione del canone, all'esame della compatibilità delle previsioni del presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi di autorizzazione e concessione e, nel caso, potrà procedere:
 - a. all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal Regolamento determinando e comunicando il canone eventualmente dovuto;
 - b. alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal Regolamento determinando e comunicando il canone eventualmente dovuto.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 13 e 30 del presente Regolamento.

ART. 68 – Norme finali

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di
COSAP – Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
ICP e DPA – Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto per le Pubbliche Affissioni.
2. Le suddette disposizioni continuano ad essere applicate per le attività pendenti non ancora concluse e/o prescritte.
3. Restano in vigore, a norma dell'art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
4. È disapplicata ogni altra disposizione regolamentare, emanata dal Comune, in contrasto o incompatibile con le norme del presente Regolamento.
5. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Codice della Strada), nonché ogni altra norma di legge e regolamentare in materia.

ART. 69 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO "A"**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

I CATEGORIA (Capoluogo)	II CATEGORIA (Centro abitato delle frazioni)	III CATEGORIA (Residue zone del territorio Comunale)
<u>SAN VENANZIO:</u> Piazza della Repubblica Piazza Eroi della Libertà Via Bergami Rino Via Cavallini Aurelio Via Cesari Mario Via della Pace Via del Parco Via Don Gaetano Pasquini Via Maccaferri Alessandro (<i>all'interno del centro abitato</i>) Via Malaguti Giorgio Via Malaguti Onorato Via Moro Aldo Via Nenni Pietro Via Risorgimento Via Roma (<i>all'interno del centro abitato</i>) Via Rubini Francesco Via Rubini Ruggero Via San Tommaso Via San Venanzio (<i>all'interno del centro abitato</i>) Via Togliatti Palmiro Via Vancini Marino Via XXIV Maggio 1915	<u>SAN VINCENZO:</u> Via Alighieri Dante Via Bassi Cirillo Via Boccaccio Giovanni Via Cantelli Guido Via Cinti Sergio Via Costruttori di Pace Via della Solidarietà Via Fanin Giuseppe Via Petrarca Francesco Via Provinciale (<i>all'interno del centro abitato</i>) Via San Vincenzo Via Valle (<i>all'interno del centro abitato</i>) Via Villani Ezio Via Vittorio Veneto (<i>all'interno del centro abitato</i>) Via XXIII Aprile 1945 Via XXV Aprile 1945 <u>GALLIERA:</u> Piazza Bosi Torino Piazza della Rinascita Via Barchetta (<i>all'interno del centro abitato</i>) Via Coronella (<i>all'interno del centro abitato</i>) Via del Lavoro Via Duchessa di Galliera Via Girotti Albertina Via Marino Vincenzo Via Marzabotto Via Primo Maggio (<i>all'interno del centro abitato</i>)	Via Barchetta (<i>all'esterno del centro abitato</i>) Via Bassa Via Bastardina di Sopra Via Bastardina di Sotto Via Bisana Via Cà Bianca Via Carso Via Castello Via Confine Via Coronella (<i>all'esterno del centro abitato</i>) Via Cucco Via Ducato Via Garibaldi Giuseppe Via Guazzatoio Via Limbena Via Maccaferri Alessandro (<i>all'esterno del centro abitato</i>) Via Marconi Guglielmo Via Ortigara Via Parma Francesco Via Piatesa Via Piave Via Primo Maggio (<i>all'esterno del centro abitato</i>) Via Provinciale (<i>all'esterno del centro abitato</i>) Via Reno Est Via Reno Ovest Via Ridolfina Via San Francesco Via San Prospero Via Sant'Alberto Via San Venanzio (<i>all'esterno del centro abitato</i>) Via Scala Ponente Via Scorsuro Via Soresano Via Tombetta Via Torre Via Trento Via Valle (<i>all'esterno del centro abitato</i>) Via Vittorio Veneto (<i>all'esterno del centro abitato</i>)

1. TARIFFA ORDINARIA ANNUALE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI:

Ai sensi dell'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019, tenuto conto della classe di appartenenza del Comune di Galliera, individuata come disposto nell'articolo 3 del presente Regolamento, per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici la tariffa standard annua per metro quadrato o lineare è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O LINEARE
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 Euro

2. TARIFFA ORDINARIA ANNUALE PER OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ:

Ai sensi dell'art. 1, comma 831 della Legge 160/2019, tenuto conto della classe di appartenenza del Comune di Galliera, individuata come disposto nell'articolo 3 del presente Regolamento, per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, la tariffa standard annua per utenza è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARIFFA ANNUA PER UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 Euro

3. TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI:

Ai sensi dell'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, tenuto conto della classe di appartenenza del Comune di Galliera, individuata come disposto nell'articolo 3 del presente Regolamento, per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici la tariffa standard a giorno per metro quadrato o lineare è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE
Comuni fino a 10.000 abitanti	0,60 Euro

4. TARIFFA ORDINARIA ANNUALE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI:

Ai sensi dell'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019, tenuto conto della classe di appartenenza del Comune di Galliera, individuata come disposto nell'articolo 3 del presente Regolamento, per le esposizioni pubblicitarie permanenti (protratte per l'intero anno solare) la tariffa standard annua per metro quadrato è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O LINEARE
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 Euro

5. TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI:

Ai sensi dell'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, tenuto conto della classe di appartenenza del Comune di Galliera, individuata come disposto nell'articolo 3 del presente Regolamento, Per le esposizioni pubblicitarie temporanee (per un periodo inferiore all'anno solare) la tariffa a giorno per metro quadrato è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE
Comuni fino a 10.000 abitanti	0,60 Euro

6. TARIFFA ORDINARIA PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Tenuto conto dell'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, per le affissioni di manifesti la tariffa per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 cm è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARIFFA PER 10 GIORNI O FRAZIONE PER FOGLIO FORMATO 70 x 100 cm
Comuni fino a 10.000 abitanti	0,60 Euro

Tabelle dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa *standard* di cui alla Legge 160/2019, art. 1, commi 826 e 827, i coefficienti di ciascuno dei tre parametri, fra quelli indicati nella tabella seguente

1 - CATEGORIA DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI

CATEGORIA DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
I CATEGORIA (Capoluogo)	0,59	1,72
II CATEGORIA (Centro abitato delle frazioni)	0,47	1,37
III CATEGORIA (Residue zone del territorio Comunale)	0,29	0,86

La tariffa, determinata secondo i parametri di cui al precedente punto 1, per ciascuna categoria di strade, aree e spazi, al fine di tenere conto del diverso VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITÀ DELL'AREA è applicata nella misura riportata di seguito:

- per l'occupazione di **aree di parcheggio limitate a ore** in misura pari al triplo
- per l'occupazione di **strade, vie, piazze e aree**
di particolare valore economico in misura aumentata del 50%

2 – SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ E MODALITÀ DI OCCUPAZIONE

SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ E MODALITÀ DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20	1,20
Occupazione che determina una sensibile riduzione della viabilità (con esclusione del mercato settimanale, delle sagre paesane)	1,40	1,40
Occupazioni soprastanti il suolo	0,20	0,20
Occupazioni sottostanti il suolo	0,25	0,25

(segue)

(segue)

3 – NATURA DELL'ATTIVITÀ

NATURA DELL'ATTIVITÀ	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Industriali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi, professionali e di servizi	1,10	1,72
Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, sagre paesane	0,05	0,05
Edilizia	0,60	0,60
Erogazione pubblici servizi a rete	0,50	0,50

(segue)

(segue)

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI E TEMPORANEE

La tariffa per ciascuna esposizione è individuata applicando, alla tariffa *standard* di cui alla Legge 160/2019, art. 1, commi 826 e 827, come individuata nell'Allegato B, i coefficienti indicati nella tabella seguente.

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - CATEGORIA UNICA (Tutto il territorio)	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Pubblicità con mezzo opaco con superficie (da applicare, in caso di esposizione temporanea, per 30 giorni se di durata inferiore, per i giorni effettivi se di durata superiore)		
fino a 1,00 mq	0,38	0,06
da 1,50 fino a 5,00 mq	0,57	0,09
da 5,50 fino a 8,50 mq	0,85	0,14
superiore a 8,50 mq	1,14	0,19
Pubblicità con mezzo luminoso o illuminato con superficie (da applicare, in caso di esposizione temporanea, per 30 giorni se di durata inferiore, per i giorni effettivi se di durata superiore)		
fino a 1,00 mq	0,76	0,13
da 1,50 fino a 5,00 mq	1,14	0,19
da 5,50 fino a 8,50 mq	1,70	0,28
superiore a 8,50 mq	2,27	0,38
Pubblicità con veicoli di proprietà dell'impresa		
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	2,48	-
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	1,65	-
Motoveicoli e altri tipi di veicoli	0,83	
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg con rimorchio	4,96	
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg con rimorchio	3,31	
Motoveicoli e altri tipi di veicoli con rimorchio	1,65	

(segue)

(segue)

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI E TEMPORANEE

La tariffa per ciascuna esposizione è individuata applicando, alla tariffa *standard* di cui alla Legge 160/2019, art. 1, commi 826 e 827, come individuata nell'Allegato B, i coefficienti indicati nella tabella seguente.

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - CATEGORIA UNICA (Tutto il territorio)	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (da applicare, in caso di esposizione temporanea, per 30 giorni se di durata inferiore, per i giorni effettivi se di durata superiore)		
Per conto terzi fino a 1,00 mq	1,10	0,18
Per conto terzi oltre a 1,00 mq	1,65	0,28
Per conto proprio fino a 1,00 mq	0,55	0,09
Per conto proprio oltre a 1,00 mq	0,83	0,14
Pubblicità effettuata con proiezioni (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)		
Per periodi fino a 30 giorni (per ogni giorno a prescindere dal numero di messaggi e dalla superficie)	-	0,11
Per periodi oltre i primi 30 giorni (per ogni giorno a prescindere dal numero di messaggi e dalla superficie)	-	0,06
Pubblicità varia		
Con striscioni o simili che attraversano strade e piazze (per ogni mq e per ogni periodo di 15 giorni o frazione)	-	1,26
Con aeromobili (per ogni giorno o frazione)	-	82,63
Con palloni frenati (per ogni giorno o frazione)	-	41,32
Con distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario (per ogni persona impegnata e ogni giorno o frazione)	-	3,44
Pubblicità Sonora con apparecchi amplificatori e simili (per ogni punto di emission e ogni giorno o frazione)	-	10,33

(segue)

(segue)

PUBBLICHE AFFISSIONI

La tariffa del canone da applicare alle pubbliche affissioni, è determinata applicando alla tariffa *standard* di cui alla Legge 160/2019, art. 1, comma 827, come individuata nell'ALLEGATO B, i coefficienti indicati nella tabella seguente

AFFISSIONI - CATEGORIA UNICA (Tutto il territorio)	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
MANIFESTI composti da un foglio di 70 x 100 cm per i primi 10 giorni o frazione	1,72
MANIFESTI composti da un foglio di 70 x 100 cm per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,52
MANIFESTI composti da più di un foglio di 70 x 100 cm per i primi 10 giorni o frazione	2,58
MANIFESTI composti da più di un foglio di 70 x 100 cm per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,77

La tariffa, determinata secondo i parametri e i coefficienti sopra definiti, è applicata nella misura riportata di seguito:

- per **commissioni inferiori a 50 fogli** in misura aumentata del 50%
- per **formati da 8 a 12 fogli** in misura aumentata del 50%
- per **formati oltre i 12 fogli** in misura aumentata del 100%

- per le **affissioni d'urgenza** in misura aumentata del 10% con un minimo di 38,73 €
come definite nell'articolo 53 del presente Regolamento.